

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MEDICI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1960

Aumento del contributo ordinario a favore dell'Ente nazionale per l'educazione marinara.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Ente nazionale per l'educazione marinara, con sede in Roma, occupa un posto preminente fra le istituzioni rivolte alla diffusione e all'avvaloramento dell'istruzione tecnico-professionale, in quanto è l'unica che, affiancando validamente lo Stato, svolga la sua opera, veramente proficua, in un settore di particolare interesse nazionale, qual'è quello dell'istruzione professionale ad indirizzo marinaro.

Questa importante istituzione è andata assumendo dal suo nascere aspetti particolari in diretto rapporto al continuo evolversi e svilupparsi delle attività svolte nel quadro delle proprie finalità statutarie.

L'Ente, infatti, trae origine dal Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima, istituito con regio decreto 18 aprile 1920, n. 744, che ne approvò lo statuto, in base al quale i contributi degli Enti associati avrebbero dovuto costituire la fonte principale dei mezzi economici del Consorzio stesso.

Tuttavia la necessità del ricorso alla contribuzione statale fu avvertita fin dai primi

anni di vita del Consorzio per le insorgenti esigenze, che esso veniva chiamato a soddisfare, mediante l'istituzione di nuove scuole le quali, oltre a registrare un sempre crescente incremento numerico (21 in 10 anni), andarono imponendosi all'attenzione dello Stato, che gradualmente ha emanato i sottoelencati provvedimenti:

regio decreto 12 febbraio 1928, n. 319, col quale veniva concessa agli allievi delle scuole professionali marittime del Consorzio la facoltà di presentarsi agli esami di Stato in Capitaneria di porto prima di aver compiuto l'età e gli anni di navigazione prescritti;

regio decreto 21 marzo 1929, n. 619, concernente disposizioni intese ad agevolare gli allievi licenziati dalle scuole stesse, aspiranti all'arruolamento volontario del C.R.E.M. con precedenza di arruolamento sugli altri giovani;

regio decreto 27 novembre 1933, n. 1605, relativo alla sistemazione del Consorzio delle scuole professionali per le maestranze marittime, che all'articolo 1 stabilisce l'istituzione,

in ciascun esercizio finanziario, a decorrere dal 1933-34, di apposito capitolo, con lo stanziamento di lire 285.000, da corrispondere al predetto Consorzio quale contributo, in aggiunta ai contributi degli enti locali, per le spese di funzionamento del medesimo e delle dipendenti scuole;

legge 20 giugno 1935, n. 1320, riguardante « norme per il conseguimento dei gradi di macchinista navale, macchinista per motonavi, motorista navale, ecc. », che fra i requisiti richiesti per conseguire il grado di macchinista navale di 1<sup>a</sup> classe indica il possesso della licenza dalle scuole dipendenti dalle scuole professionali per la Maestranza Marittima;

regio decreto 24 luglio 1936 che, come riconoscimento dell'importanza ormai assunta dall'opera svolta dal Consorzio, ne autorizza il cambiamento di denominazione in « Ente nazionale per l'educazione marinara »;

legge 13 luglio 1939, n. 1125, con la quale il contributo statale viene ulteriormente elevato a lire 1.800.000 ed inoltre viene fatto obbligo ai Comuni di accollarsi, nei confronti delle scuole gestite dall'E.N.E.M., tutti gli oneri loro imposti per legge nei riguardi delle scuole statali, compatibilmente con le condizioni dei propri bilanci.

Infine le leggi 7 dicembre 1951, n. 1543, e 9 agosto 1954, n. 655, con le quali vengono elevati i contributi statali rispettivamente a lire 110.000.000 e lire 167.000.000.

Il susseguirsi dei sopra citati provvedimenti trova, ovviamente, piena rispondenza nel continuo e vasto sviluppo delle iniziative ed attività dell'Ente, che attualmente gestisce ben 33 Scuole professionali marittime in altrettanti importanti centri marittimi italiani.

Motivo ricorrente dei provvedimenti medesimi è sempre il confermato riconoscimento della notevole importanza di tali iniziative ed attività e la sentita esigenza da parte dello Stato di valorizzarne ed incrementarne l'efficacia a tutto vantaggio di un rilevante interesse pubblico, di cui esse costituivano apprezzabile realizzazione.

Ciò contribuisce a spiegare perchè l'Ente, che avrebbe dovuto trarre i mezzi del proprio

funzionamento da contributi degli Enti consorziati e da beni di provenienza gratuita e solo eventualmente da apporti statali, ha trovato invece nella maggiore misura in questi ultimi la condizione essenziale della sua esistenza.

Difatti essi hanno sinora garantito la funzionalità della istituzione, che col moltiplicarsi delle attività non poteva non registrare l'accrescersi delle esigenze finanziarie.

Attualmente per lo Stato il problema si pone negli stessi termini in base ai quali si ritenne opportuno risolverlo positivamente con l'adozione dei citati provvedimenti relativi agli aumenti dei contributi.

Oggi però detto problema assume rilievo maggiore in rapporto all'incalzante progresso tecnico, cui le attività dell'Ente sono chiamate ad adeguarsi nell'interesse dello Stato. D'altra parte appare evidente che allo sviluppo già assunto e alla espansione continua dell'istituzione non può essere, ancora una volta, garantita una corrispondente disponibilità di mezzi senza l'intervento dello Stato.

È appena il caso di osservare come proprio nel periodo intercorrente dall'ultimo provvedimento, in virtù del quale il contributo statale ha subito un sensibile aumento, abbiano assunto carattere pressante tutti quei problemi che si inseriscono nel quadro della istruzione tecnico-professionale, date le più vaste esigenze del mondo della produzione e del lavoro.

Pertanto lo Stato, che, come si è già accennato, nell'espletamento di un suo compito di fondamentale importanza nella vita contemporanea è validamente affiancato dall'Ente, non può che secondarne l'opera, finora dimostratasi veramente efficiente.

In considerazione di quanto sopra, mediante il disposto dell'articolo 1 dell'unito disegno di legge si eleva a lire 250 milioni il contributo annuo, che attualmente ammonta a lire 167 milioni.

L'articolo 2 stabilisce che alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della legge per l'esercizio 1960-61 si provvede con riduzione dello stanziamento, di parte ordinaria, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il contributo annuo di lire 167.000.000 di cui l'Ente nazionale per l'educazione marina-  
ra beneficia, per effetto della legge 9 agosto  
1954, n. 655, è elevato a lire 250.000.000 a  
decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61.

## Art. 2.

Alla spesa di lire 83.000.000, derivante dal-  
l'attuazione della presente legge, si provve-  
derà, per l'esercizio finanziario 1960-61, me-  
diante riduzione dello stanziamento, di parte  
ordinaria, dello stato di previsione del Mini-  
stero del tesoro per l'esercizio medesimo, de-  
stinato a sopperire agli oneri dipendenti da  
provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap-  
portare, con proprio decreto, le occorrenti va-  
riazioni di bilancio.